

SCHEMA DI CONTRATTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC..
N. DI PRATICA

SCHEMA DI CONTRATTO

per la concessione di un locale attrezzato presso l'edificio della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO denominato "Palazzo Sede" sito in Piazza Dante, n.15, a Trento finalizzata alla GESTIONE DELLO SPACCIO INTERNO

- Tra le parti:
-
- (1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, rappresentata da:
 - ing. Gianfranco Brigadoi, nato a Milano il 01 maggio 1955, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78 Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e 632 di data 27 marzo 2009;
- (2) con sede in, Via codice fiscale n. e partita I.V.A. n., n. fax rappresentata da:
 -, nato a, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di
- premesso che:
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali n. di data che ha autorizzato l'indizione della gara mediante asta pubblica per la concessione del locale interno agli uffici della Provincia autonoma di Trento presso il "Palazzo Sede", sito in Piazza Dante, n. 15, a Trento, piano primo, finalizzata alla gestione dello spaccio interno. Gara della quale è risultata aggiudicataria la Ditta "....." con sede in, come appare dal verbale di gara dell'Agenzia dei Servizi n. di data
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni, il cui lavoro complessivo non superi Euro 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07), ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art.1, comma2, lett. e);
- stipulano il seguente

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL LOCALE INTERNO AGLI UFFICI DELLA
PROVINCIA PRESSO IL "PALAZZO SEDE" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLO
SPACCIO INTERNO

ART. 1

- OGGETTO -

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione", concede alla Società, di seguito denominata anche "Aggiudicataria", che accetta, l'utilizzo di un locale attrezzato presso l'edificio della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO denominato "Palazzo Sede", sito in Piazza Dante n. 15 a Trento, piano rialzato, con una

superficie di circa mq 79,00 utili oltre un locale adiacente di mq. 8,50 circa adibito a preparazione degli alimenti ed altri due locali al piano interrato con destinazione deposito e spogliatoio, rispettivamente di mq 26,00 e 9,05 circa, al fine di GESTIRE LO SPACCIO INTERNO agli uffici provinciali, alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Il servizio che l'Aggiudicataria è tenuta ad offrire è un servizio di somministrazione ai soli dipendenti provinciali di alimenti e bevande secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a) punto 2) e lett. b) della L.P. 14/07/2000, n. 9: bevande, latte e dolci, compresi generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia nonché somministrazione di pasti veloci (piatti freddi e piatti riscaldati; i piatti riscaldati possono riguardare solo prodotti acquistati già pronti per la consumazione, preconfezionati e precotti), e deve essere prestato alle condizioni stabilite nel presente contratto ed inoltre nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria che, previa verifica e sottoscrizione delle Parti contraenti, viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante sotto la lettera ____.

Si precisa che l'utilizzo del servizio bar/ristorazione è facoltativo da parte dell'utenza; l'Aggiudicataria non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata fruizione da parte degli utenti.

L'Aggiudicataria si obbliga ad eseguire in proprio il servizio di gestione dello Spaccio interno oggetto del presente contratto, con divieto di subappalto.

Il servizio comprende la fornitura degli arredi e delle attrezzature mancanti, la dotazione del materiale di consumo necessario, la fornitura e la pulizia delle stoviglie necessarie per la prestazione del servizio di gestione dello spaccio interno l'espletamento delle pulizie ordinarie e straordinarie dei locali compresa la loro disinfestazione.

ART. 2

- DURATA DEL CONTRATTO -

Il presente contratto ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna di cui al successivo art. 3, comma 4.

L'Amministrazione si riserva di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale previa comunicazione tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima di tale scadenza nel caso di motivate esigenze pubbliche.

L'Aggiudicataria può recedere dal contratto esclusivamente in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa alla stessa non imputabile secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256 e 1463).

ART. 3

- CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE -

Per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto l'Amministrazione appaltante dà in concessione all'Aggiudicataria il locale adibito a spaccio interno ubicato presso l'edificio della Provincia Autonoma di Trento, denominato "Palazzo Sede", sito in Piazza Dante, n. 15, piano rialzato, a Trento, oltre agli altri locali accessori, affidando in comodato alla medesima Aggiudicataria le attrezzature in esso installate dalla Amministrazione, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come da elenco che, previa verifica e sottoscrizione delle Parti, viene allegato al presente contratto, sotto la lettera ____.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata del presente contratto, il locale e le attrezzature di cui al primo comma con altri equivalenti ubicati nel medesimo edificio.

Tutte le attrezzature che l'Aggiudicataria riterrà necessario installare nei locali che le vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.

Le operazioni relative alla consegna dei locali, con relativo passaggio di gestione, avverranno con apposito verbale redatto dall'Amministrazione. Dalla data di firma del predetto verbale,

L'Aggiudicataria avrà a disposizione un massimo di 20 giorni per l'allestimento dei locali, e conseguente apertura al pubblico, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone di cui all'art. 4 dalla firma del verbale di consegna.

Nell'allestimento del locale l'Aggiudicataria assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente contratto, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

Sono di competenza dell'Amministrazione le opere di installazione e predisposizione di nuovi quadri elettrici eventualmente necessari per la corretta installazione delle apparecchiature.

ART. 4

- CORRISPETTIVO -

Il canone annuo di concessione dovuto dall'Aggiudicataria, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dall'Amministrazione, ammonta a Euro (.....), da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di Euro ciascuna entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre, mediante i bollettini di conto corrente postale inviati dall'Amministrazione o secondo le modalità che la stessa comunicherà all'Aggiudicataria.

L'offerta economica presentata dall'Aggiudicataria viene allegata al presente contratto, quale sua parte integrante sotto la lettera ____.

Il canone di concessione di cui al primo comma è soggetto ad adeguamento periodico sulla base della normativa vigente.

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone di concessione il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

ART. 5

- UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE -

L'Aggiudicataria si impegna ad utilizzare con la normale diligenza il locale che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli all'Amministrazione appaltante alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. La riconsegna avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

In qualunque momento l'Amministrazione potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento dell'Aggiudicataria – fatta salva la normale usura – quest'ultima provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte dell'Aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà agli interventi necessari addebitando all'Aggiudicataria un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20% a titolo di penale.

I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto. L'Aggiudicataria si obbliga a non utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.

ART. 6

- ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA -

L'Aggiudicataria deve:

- a) attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in materia di ristorazione collettiva che vanno a disciplinare il servizio oggetto del presente contratto;

- b) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) impegnarsi ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale bar;
- d) essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico-sanitaria, nonché dell'ordine e disciplina della stessa.

Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate all'Aggiudicataria che si impegna a fornirne copia all'Amministrazione.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio.

L'Aggiudicataria, inoltre:

- e) entro il termine di cui all'art. 3, comma 4, e comunque prima dell'apertura al pubblico, deve comunicare all'Amministrazione l'eventuale presenza di rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare che potrebbero prefigurare rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in adempimento di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 - f) si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - g) contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del personale che sarà adibito al servizio con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento ed i numeri di posizione INPS e INAIL e tutti i dati utili per consentire all'Amministrazione di reperire, anche in corso di contratto, il modello DURC aggiornato; dovrà essere fornito anche il nome del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché il nome del medico competente. Tali comunicazioni dovranno essere aggiornate in caso di sostituzione di personale anche per sostituzioni temporanee;
 - h) entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Aggiudicataria dovrà produrre all'Amministrazione copia della comunicazione inoltrata al Servizio competente ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, del D.L. 510/96, convertito con L. 608/96, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1180, della L. 296/2006 e dal comma 1 dell'art. 5 della L. 183/2010, relativa all'instaurarsi del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, data di inizio, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico ecc.. Analogamente l'Aggiudicataria dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori;
- Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui ai punti precedenti nei termini indicati comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 19, comma 3;
- i) l'Aggiudicataria deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 7

- MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE -

Sono a carico dell'Aggiudicataria le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.).

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere per

l'acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi ed alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione.

ART.8

- SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' -

La conduzione dell'esercizio dovrà essere fatta direttamente dall'Aggiudicataria o dalle persone indicate alla gestione se l'Aggiudicataria è una società.

E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Nulla spetta all'Aggiudicataria, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento dello spaccio per fatto di terzi o per fatti imprevisti ed imprevedibili non imputabili all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Impresa, per cause ad essa non imputabili si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà immediatamente comunicarlo all'Amministrazione affinché questa possa adottare le misure del caso.

L'Aggiudicataria dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- a) mantenere il locale nelle condizioni di massimo decoro, pulizia ed igiene, attenendosi alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione;
- b) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati;
- c) tenere inventario aggiornato di arredi, impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, consentendone la verifica a richiesta della stessa. Tutto il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inadeguata conservazione è addebitato all'Aggiudicataria;

E' vietato fumare nei locali concessi in uso ed è vietata la vendita di tabacchi e la vendita di superalcolici (art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001 n. 125 legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) è altresì vietata l'installazione di videogiochi. Sono vietati attività e comportamenti che possano turbare o impedire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa all'interno degli uffici dell'Amministrazione e quei comportamenti che non siano strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di bevande ed alimenti.

ART. 9

- CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI -

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia presso il Servizio Edilizia Pubblica e Logistica.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, l'Aggiudicataria ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuta a comunicarlo per iscritto al Servizio sopra citato provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria.

ART. 10

- RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA -

L'Aggiudicataria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti dello spaccio interno, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti dell'Aggiudicataria che operano presso il locale di cui all'art. 1 (uno), nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto l'Aggiudicataria assume la responsabilità esclusiva per la custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima per la prestazione del servizio, liberando la Provincia Autonoma di Trento, proprietaria dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

L'Amministrazione prende atto che l'Aggiudicataria ha stipulato polizza assicurativa n. di data con la Compagnia , per un massimale pari a Euro.....(minimo Euro 4.000.000,00) per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione del servizio oggetto del presente contratto.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto di risolverà di diritto.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, e della Determinazione del 5 marzo 2008 n. 3 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le Parti si danno reciprocamente atto, in assenza di rischi da interferenza, come evidenziato nel "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI – che, previa verifica e sottoscrizione, viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante sotto la lettera _____, che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero).

ART. 11

- PREZZI -

L'Aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti degli utenti dello spaccio interno, i prezzi imposti per le consumazioni nel listino che, previa verifica e sottoscrizione, viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante sotto la lettera _____.

La Provincia Autonoma di Trento si riserva di autorizzare, su segnalazione dell'Aggiudicataria, un adeguamento dei prezzi per le consumazioni di cui al primo comma, tenendo conto della variazione annuale, accertata dall'ISTAT, dei prezzi al consumo, intervenuta nell'anno precedente e/o dell'andamento del mercato delle medesime consumazioni.

Non è ammessa alcuna revisione prezzi all'infuori dell'adeguamento di cui al comma precedente e comunque non prima che tale aumento sia stato autorizzato per iscritto dall'Amministrazione.

Per tutti i prodotti l'Aggiudicataria dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi indicante i prodotti stessi ed il prezzo al pubblico. La tariffa generale dei prezzi dovrà riportare l'avvertenza che tutti i reclami del pubblico dovranno essere formulati in forma scritta ed essere indirizzati al Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali.

L'Aggiudicataria sarà tenuta ad accettare i buoni pasto rilasciati ai dipendenti provinciali.

ART. 12

- ORARIO -

L'Aggiudicataria si obbliga ad osservare, nella gestione dello spaccio interno oggetto del presente contratto, il seguente orario minimo di apertura:

- dalle ore 7.30 (sette e minutitrenta) alle ore 16.45 (sedici e minuti quarantacinque) dal lunedì al giovedì e dalle ore 7.30 (sette e minuti trenta) alle ore 14.00 (quattordici e minuti zero) nella giornata di venerdì, di tutti i giorni dell'anno considerati lavorativi per i dipendenti dell'Amministrazione appaltante, fatte salve eventuali interruzioni del servizio per periodi di ferie o per altri motivi, da autorizzare preventivamente a cura del Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali.

L'Amministrazione può chiedere espressamente che venga offerto il servizio di bar/ristorazione anche oltre l'orario di apertura stabilito o in giornate non lavorative in occasione di particolari eventi e previo accordo con l'Aggiudicataria.

Per l'intero orario di apertura devono essere impiegate presso lo spaccio almeno due persone e deve essere garantita la continuità del servizio di ristorazione.

ART. 13
- PERSONALE -

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto dall'Aggiudicataria o da personale alle dipendenze dell'Aggiudicataria stessa.

Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita deve osservare scrupolosamente le disposizioni di legge vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E' ammessa l'assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purchè le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al servizio. L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o che abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. L'Amministrazione, inoltre, ha facoltà di richiedere l'inserimento di ulteriori unità in relazione all'impegno richiesto nell'esercizio, in particolari fasce orarie.

ART. 14
- RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI -

L'Aggiudicataria deve:

- osservare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori del settore, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Aggiudicataria è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Aggiudicataria solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione in dipendenza dalla mancata osservanza degli impegni di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 15
- UTENZE -

E' a carico dell'Aggiudicataria il pagamento della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani.

Si precisa che il locale bar già dispone di un'utenza telefonica per ricevere ed effettuare le sole chiamate interne agli uffici provinciali. Sarà a carico dell'Aggiudicataria l'eventuale allacciamento e costo di un'ulteriore utenza telefonica abilitata alle chiamate esterne.

Le spese derivanti dall'utilizzo dell'energia elettrica e quelle relative agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, laddove previsto, sono quantificate forfettariamente e sono già ricomprese nel canone annuo di cui all'art. 4 e, pertanto, l'Amministrazione non addebiterà ulteriori importi

all'Aggiudicataria in relazione a tali spese purchè sempre derivanti da utilizzi funzionali all'attività oggetto del presente contratto.

ART. 16

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -

L'Aggiudicataria si obbliga a dare informazione all'Amministrazione circa le modalità di svolgimento del servizio, al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

E' fatto obbligo all'Aggiudicataria di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari. L'Amministrazione potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti anche avvalendosi di personale dipendente dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Dovrà essere adibito al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e qualificazione professionale, da garantire con continuità un servizio all'utenza rapido ed efficiente anche negli orari di maggior affluenza.

ART. 17

- LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO -

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a proprio nome, con esonero espresso dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio di bar/ristorazione.

Con riferimento a quanto prescritto al punto 11 - A) dell'offerta tecnica del bando di gara - indipendentemente dalle ulteriori offerte di cui ai punti a), b), c) ed e) del bando - il latte ed il pane dovranno essere freschi, l'olio dovrà essere extravergine di oliva e fresche dovranno essere anche la frutta e la verdura.

Per la preparazione di toast, piadine e tramezzini potranno essere utilizzati prodotti confezionati.

Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti.

La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà senz'altro luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19 del presente schema di contratto, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni. In caso di applicazioni di 2 penali per la presente infrazione è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, è tenuta a conformarsi all'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'assenza dei prodotti offerti in sede di gara è da considerarsi inadempimento sanzionato con l'applicazione delle penali di cui agli articoli successivi. L'applicazione di due penalità può comportare la risoluzione del contratto.

Con riferimento all'offerta tecnica (paragrafo 11-A)) del bando di gara l'Aggiudicataria si impegna a conservare ed a far visionare all'Amministrazione in sede di controllo, tutti i documenti che possano dimostrare la rispondenza dei prodotti che vengono serviti a quanto offerto in sede di gara. Si ritengono utili a tal fine le fatture, i relativi documenti di trasporto e quant'altro possa essere considerato prova utile che verrà verificata in contraddittorio con l'Amministrazione.

L'Aggiudicataria si impegna ad offrire con continuità nel corso del servizio oggetto del presente contratto tutti quei prodotti indicati nell'offerta tecnica (paragrafo 11- A)) la cui commercializzazione non sia soggetta ad una loro connaturata stagionalità. L'assenza degli stessi per periodi che superino i normali tempi di approvvigionamento sarà considerata inadempienza e

sanzionata con le penali di cui agli articoli successivi. L'applicazione di due penalità può comportare la risoluzione del contratto.

ART. 18

- VIGILANZA SUL SERVIZIO -

La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta, per conto dell'Amministrazione provinciale, al Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali. Questi può esercitare l'attività di vigilanza direttamente o avvalendosi di terzi, anche non facenti parte della struttura amministrativa provinciale.

L'Amministrazione effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito ad eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire al Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali sia da parte del gestore che da parte dei fruitori del servizio.

ART. 19

- PENALI -

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto.

1. In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito al comma 4 dell'art. 3, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale giornaliera pari ad € 250,00. Il ritardo ammesso è di 20 giorni poi è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Oltre alla penale prevista dall'art. 5 nel caso di danni arrecati ai locali ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, per eventuali altri danni arrecati dal personale impiegato dall'Aggiudicataria l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni.
3. In caso di ritardata produzione all'Amministrazione delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 6, lett. g) e h), l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 300,00; una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.
4. In caso di mancata produzione all'Amministrazione della documentazione di cui all'art. 17 del presente schema di contratto l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 400,00; una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.
5. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità si applicherà una penale di € 500, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
6. L'assenza di prodotti indicati nell'offerta tecnica paragrafo 11 – A) in sede di gara (art. 17) comporterà l'applicazione di una sanzione pari a € 500,00, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
7. Tutte le altre infrazioni ed il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto – verificati direttamente dall'Amministrazione o tramite i soggetti di cui l'Amministrazione si può avvalere nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - potranno essere sanzionati previo contraddittorio con l'Aggiudicataria, con l'applicazione di una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata dall'Amministrazione, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1000,00 per ogni violazione o disservizio riscontrati.

Nel caso in cui all'Aggiudicataria venga applicata una delle penali previste nei punti precedenti, l'Amministrazione invierà formale richiesta di pagamento indicando il termine perentorio per l'effettuazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere alla sua reintegrazione.

L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali complessivamente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20

- INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta inoltrata anche via fax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà le penali di cui all'articolo precedente o comunque adotterà le determinazioni che riterrà più opportune.

Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto potrà risolversi di diritto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni impartite dall'Amministrazione relative allo svolgimento dell'attività e del servizio;
- stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché dei contratti collettivi di lavoro nonché nel caso di esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, ivi comprese le norme riportate nel bando di gara, tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del contratto;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 giorni rispetto alla data stabilita nell'art. 3 salvo giustificato motivo;
- in caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone di concessione relativo ai locali;
- doppia infrazione all'obbligo di esibizione all'Amministrazione dei documenti di cui all'art. 6 lett. g) e h), nonché dei documenti di cui all'art. 17;
- esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore a quanto prescritto nel contratto;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale
- l'applicazione di complessive 3 penalità;
- nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- qualora l'impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 10.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicataria sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che subirà l'Amministrazione oltre alle maggiori spese sostenute

Con lettera raccomandata l'Amministrazione comunicherà alla controparte che intende avvalersi della clausola risolutiva fissando il termine e le modalità per il rilascio definitivo dei locali.

ART. 21

- CAUZIONE -

Si dà atto che l'Aggiudicataria - ha costituito la cauzione definitiva di Euro (pari al canone annuo di concessione offerto), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante.....

ART. 22

- DOMICILIO -

Per ogni effetto del presente contratto l'Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare all'Amministrazione appaltante ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 23

- FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trento.

ART. 24

- IMPOSTE -

L'imposta di bollo e l'imposta di registro sono a carico dell'Aggiudicataria.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- che il presente contratto di concessione in uso di beni appartenenti al Patrimonio Indisponibile della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, finalizzato alla gestione dello spaccio interno agli uffici provinciali, è soggetto ad imposta di registro con riferimento al canone annuo di concessione di Euro (), in base all'art. 5, comma 2), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, tenuto conto che il deposito cauzionale stabilito nel presente atto costituisce una forma di garanzia richiesta dalla Legge.
- che l'imposta di registro per gli anni successivi al primo sarà versata con riferimento al canone annuo rivalutato ai sensi dell'art. 4 (quattro) del presente contratto.....
Redatto in duplice originale, letto accettato e sottoscritto.....

Trento,

L'AGGIUDICATARIA

.....

Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali
Il Dirigente
- ing. Gianfranco Brigadoi -

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite negli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 e 23.

Trento,

L'AGGIUDICATARIA

.....

Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali
Il Dirigente
- ing. Gianfranco Brigadoi -